

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE MUSEO DELLA CHIMICA (Mu-Ch) DELLA CITTÀ DI SETTIMO TORINESE CIG. 90585854D2 CPV92521100-0

PREMESSA

A. Soggetto aggiudicatore

FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA (in seguito solo: "FONDAZIONE ECM" o "Concedente");

- c.f. 97679160016 / p.i.v.a 09563430017;
- sede legale in Settimo Torinese (TO), P.zza della Libertà, n. 4, c.a.p. 10036 e sede operativa in Settimo Torinese, Via Giannone 3.
- Tel. 011/8028748
- indirizzo e-mail: servizi.amministrativi@fondazione-ecm.it
- indirizzo Posta certificata: amministrazione@cert.fondazione-ecm.org
- orario d'ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
- profilo internet del Committente: www.fondazione-ecm.it.

La FONDAZIONE ECM, ente dotato di personalità giuridica, non persegue finalità di lucro, agisce per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si propone lo scopo di sviluppare e sostenere le attività culturali sul territorio di riferimento dei soci fondatori e di conservare, incrementare, valorizzare, promuovere e gestire il patrimonio culturale presente nello stesso ambito territoriale.

A tale scopo la Fondazione svolge attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali e del tempo libero, gestisce la promozione di eventi finalizzati a diffondere, divulgare e valorizzare il patrimonio gestito, gestisce ed organizza beni e spazi strumentali ai propri scopi.

La Fondazione opera altresì per accrescere la formazione culturale delle persone, favorendo esperienze di formazione al lavoro di giovani interessati alla ricerca e all'impegno in campo sociale, artistico e culturale, favorendo lo svolgimento di un ruolo attivo da parte di cittadini non più attivi sul mercato del lavoro e per il coinvolgimento delle associazioni e dei singoli nella progettazione e organizzazione permanente delle espressioni culturali sul territorio.

FONDAZIONE ECM gestisce per conto del COMUNE di SETTIMO TORINESE l'ex Palazzina Uffici SIVA, oggi Museo della Chimica Mu-Ch (in prosieguo: "Mu-Ch"), di proprietà della Città di Settimo Torinese e da questa concessa in comodato gratuito alla FONDAZIONE ECM con scadenza 31/12/2038. Per mezzo della presente procedura FONDAZIONE ECM intende affidarne la gestione in concessione a terzi.

B. Riferimenti normativi

- D. Lgs. 50/2016, d'ora in poi, per brevità, il "Codice" o "ccp";

C. Procedura

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 ccp.

In ossequio alle linee guida ANAC n. 9 di attuazione del Codice, FONDAZIONE ECM ha provveduto a redigere un'analisi della matrice dei rischi, che costituisce un allegato del presente Disciplinare.

La procedura si svolgerà presso la sede di FONDAZIONE ECM.

D. Documenti della Procedura

Costituiscono documenti della Procedura:

- il Bando;
- il presente Disciplinare di gara (in prosieguo: "Disciplinare");
- gli allegati al Disciplinare (indicati in calce al presente).

E. Accesso alla documentazione inerente la procedura

Tutta la documentazione sarà disponibile in formato elettronico sul sito della FONDAZIONE ECM sopra indicato.

F. Adempimenti obbligatori preventivi alla presentazione delle offerte: sopralluogo

Il concorrente, preventivamente e ai fini della presentazione dell'offerta, deve effettuare a pena di esclusione il sopralluogo presso gli immobili oggetto della concessione. Il sopralluogo sulle aree interessate dal servizio è obbligatorio e deve essere effettuato da un legale rappresentante come risultante da certificato CCIA, o da soggetto diverso solo se munito di procura notarile, in originale o in copia conforme all'originale, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. La visita sarà guidata da funzionario della Fondazione ECM, che raccoglierà la delega regolarmente sottoscritta. Il sopralluogo e le attività da compiersi durante il medesimo non possono essere

effettuati dalla stessa persona fisica per conto di più concorrenti.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata e deve riportare, i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal 24 gennaio 2022 al 21 febbraio 2022 negli orari di apertura degli uffici di Fondazione ECM.

La suddetta richiesta dovrà essere formulata con almeno due giorni di anticipo.

La Fondazione ECM controfirmerà l'attestazione di avvenuto sopralluogo, di cui al modello allegato al presente Disciplinare.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Al termine delle attività di sopralluogo, l'addetto della Fondazione controfirmerà l'attestazione relativa all'intervenuto espletamento dell'adempimento obbligatorio di cui l'originale, sottoscritto dal soggetto che effettua l'adempimento, che dovrà essere inserito dal concorrente nella busta A di cui all'offerta. Al fine di consentire l'esatta individuazione dei soggetti che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'addetto della Fondazione le deleghe sopra indicate, in mancanza delle quali non verrà controfirmata l'attestazione di avvenuto espletamento dell'adempimento obbligatorio.

G. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare via posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito *internet*.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

H. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Committente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del Committente e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla Fondazione; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1. Oggetto della concessione

1.1. La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione del Mu-ch presso la ex Palazzina Uffici della Siva sita in via Leini 84 del Comune di Settimo Torinese, che costituisce uno spazio espositivo interattivo aperto al pubblico, con particolare riferimento alla fascia di età 5-12 anni.

- 1.2. Il concessionario, cui spetta l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, è tenuto all'apertura del Mu-Ch almeno 46 settimane/anno con l'orario meglio specificato nello schema di Contratto allegato al presente Disciplinare.
- 1.3. Tutti i costi inerenti la gestione del Mu-Ch sono a carico del gestore, che percepisce i ricavi della gestione. Le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas, nonché per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico del gestore.
- 1.4. La gestione dovrà svolgersi con personale e competenze di cui il concessionario abbia la disponibilità, in conformità all'offerta tecnica presentata.
- 1.5. In ogni caso gli oneri a carico del concedente e del concessionario sono meglio descritti nell'allegato Schema di Contratto.

2. Luogo di esecuzione del servizio

2.1. Il servizio sarà eseguito nel territorio del Comune di Settimo Torinese (TO), via Leini 84.

3. Durata della concessione

3.1. La concessione ha durata 4 anni.

3.2. FONDAZIONE ECM si riserva la ripetizione del contratto per ulteriori anni quattro alle condizioni di aggiudicazione della presente procedura. L'opzione dovrà essere esercitata, comunicandola al Concessionario entro quattro mesi precedenti alla scadenza naturale del contratto, mediante posta elettronica certificata.

3.3. FONDAZIONE ECM si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere ai sensi dell'art. 176 c.c.p.

3.4. Una volta cessato il rapporto concessorio, qualunque ne sia la causa e anche laddove anticipatamente rispetto ai tempi previsti contrattualmente, FONDAZIONE ECM non subentrerà al concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina fin d'ora ogni responsabilità in proposito.

3.5. Allo scadere della concessione, il locale dovrà essere riconsegnato in uno stato manutentivo almeno equivalente a quello esistente alla data di consegna della stessa al Concessionario. L'eventuale maggior valore dei beni oggetto di concessione, quand'anche conseguente a manutenzioni od eventuali migliorie realizzate dal Concessionario, non darà diritto al Concessionario di pretendere indennizzi di sorta.

4. Valore della concessione - Prezzo/contributo della concessione

4.1. Il valore stimato della concessione ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, è pari a Euro centocinquantamila (150.000/00) annui, Iva in misura di legge esclusa, stimato sui ricavi medi annui.

Il predetto importo è puramente indicativo e, pertanto, il concorrente aggiudicatario non potrà avanzare diritti di sorta, ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non avrà raggiunto il menzionato importo.

4.2. Non è previsto alcun contributo alla Concessione né è previsto un canone a carico del Concessionario.

4.3. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

5. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della concessione in oggetto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, ccp.

6. Soggetti ammissibili alla Procedura

6.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

6.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

6.3 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

6.4 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

6.5 È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

6.6 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

6.7 Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività

giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

6.8 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

6.9 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6.10 Secondo quanto disposto dall'art. 100 del Codice, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6.11 L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi stabiliti dall'ANAC con apposite linee guida.

6.12 Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 2, l. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere, qualora presenti in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto:

6.13 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- c) operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice nonché del presente Disciplinare di gara.

6.14 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

6.15 Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del Codice è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti, dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6.16 Possono partecipare alla gara le aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

6.17 Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla Committente, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

7. Requisiti di partecipazione alla gara

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti sottoindicati.

A) Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

B) Requisiti di capacità tecnica e professionale.

1. La partecipazione alla Procedura è riservata agli operatori economici che abbiano i requisiti dianzi specificati.

2. I concorrenti dovranno essere in possesso, pena l'esclusione dalla procedura medesima, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla Procedura e successivamente a quella di eventuale aggiudicazione definitiva, delle adeguate iscrizioni, qualificazioni e capacità professionali e tecniche appresso indicate:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura - Ufficio Registro Imprese o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti a quella oggetto del servizio di cui al presente Disciplinare; in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento;
- b) esperienza almeno triennale negli ultimi cinque anni nella gestione di servizi analoghi a quello oggetto del presente disciplinare; tali servizi dovranno essere anche comprovati da certificati rilasciati dagli enti medesimi o dai committenti privati, nei quali sia indicata la tipologia del servizio effettuato. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può comprovare la propria capacità tecnica-professionale indicando altre esperienze pregresse anche in altra forma giuridica, diverse da quelle suddette, che comprovino il possesso di una competenza adeguata alla gestione di spazi museali legati alla divulgazione scientifica;

C) Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. La partecipazione alla procedura è riservata, pena l'esclusione dalla procedura medesima, agli operatori economici in possesso alla data di presentazione della domanda e successivamente a quella di eventuale aggiudicazione definitiva:

- a) di adeguata capacità economica e finanziaria comprovata da referenze bancarie rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- b) di un fatturato globale, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari almeno ad € trecentomila/00 (€ 300.000,00);

c) di un fatturato specifico, avuto riguardo al servizio posto in gara, realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, pari almeno ad € centomila/00 (€ 100.000/00);

2. Tali importi sono stati stimati avuto riguardo, da un lato, all'esigenza di individuare concorrenti dotati di sufficiente solidità economica e dall'altro alla necessità di evitare requisiti eccessivamente restrittivi della concorrenza, anche in considerazione del periodo riferito alla pandemia.

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da un numero di anni insufficiente ad integrare i requisiti, di presentare le referenze richieste, può comprovare la propria capacità tecnica-professionale indicando altre esperienze pregresse svolte in altra forma giuridica, in modo da comprovare il possesso di una struttura organizzativa adeguata allo svolgimento dei servizi.

8. (Segue) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

8.1. I requisiti di capacità tecnica ed economica devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

8.2 Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

9. (Segue) Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

9.1. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

9.2. I requisiti di capacità economica e finanziaria / tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti secondo le seguenti indicazioni:

- a) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità

delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (cfr. art. 47, comma 1, c.c.p.);

b) per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, come stabilito dall'art. 47, comma 2 bis, c.c.p., aggiunto dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

11. Avvalimento

11.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

11.2 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

11.3 L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

11.4 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

11.5 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

11.6 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

11.7 Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

11.8 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

11.9 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Committente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

12. Subconcessione

12.1 È fatto assoluto divieto di cedere, in tutto in parte, il contratto di concessione.

13. Garanzie richieste

13.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla **garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice, di € 12.000,00 (dodicimila/00) – pari al due per cento del valore stimato della concessione - e costituita, a scelta del concorrente:

- con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Committente.

- con fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

13.2 In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi la garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.

13.3 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica, ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, alle microimprese, piccole

e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.4 In caso di prestazione della garanzia provvisoria a mezzo bonifico bancario (IBAN IT 78 J 08833 31030 000180100328) la data di valuta per il beneficiario non potrà essere successiva al giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

13.5 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice (redatta secondo gli schemi di contratti tipo previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31);
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- riportare l'autentica della sottoscrizione. L'autentica della sottoscrizione deve essere apposta da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 2703 del codice civile;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della Committente;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, per un ulteriore periodo di 180 giorni e comunque per tutta la durata della procedura di gara, fino all'aggiudicazione, su richiesta della Committente, la garanzia qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice: tale dichiarazione non dovrà essere prevista nella garanzia nella ipotesi in cui l'impegno

venga assunto da fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. L'obbligo di corredare l'offerta con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.6 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

13.7 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

13.8 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

13.9 Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

13.10 Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

b. negli altri casi previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice.

13.11 Con riferimento alla garanzia provvisoria del concorrente risultato secondo in graduatoria, essa sarà svincolata con la comunicazione di stipula del contratto di cui all'art. 76 comma 5, lett. d) del Codice. La garanzia provvisoria del concorrente aggiudicatario sarà svincolata, infine, all'atto della stipula del contratto ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice.

13.12 L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

13.13 Più in particolare, il concorrente dovrà impegnarsi a stipulare le ulteriori polizze previste dallo schema di contratto, allegato al presente Disciplinare, cui si rinvia per maggiori dettagli.

a) Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016

13.14 A garanzia degli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi che assumerà con il contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, valida per la durata dell'affidamento, da svincolarsi a norma di legge. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, che il Concessionario dovrà reintegrare nel termine che gli sarà prefissato.

13.15 La garanzia fideiussoria, presentata con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

13.16 Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

13.17 La garanzia definitiva deve garantire anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che Fondazione ECM dovesse eventualmente sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto.

13.18 Ai sensi dell'art. 103, comma 5, D. Lgs. n.50/2016, detta cauzione a garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

b) Responsabilità per danni e garanzie assicurative

13.19 L'aggiudicatario risponderà per i danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, cagionati a terzi - ivi compresi gli utenti - in relazione alla conduzione ed esercizio nonché alla custodia dei locali in cui sarà svolto il servizio oggetto della concessione e del complesso dei beni ai medesimi pertinenti, nonché all'organizzazione e allo svolgimento di tutte le attività previste o consentite a termini della presente concessione e per l'intera durata della medesima, tenendo manlevata Fondazione ECM da ogni responsabilità al riguardo, fatta eccezione unicamente per eventuali danni riconducibili alla sua qualità di proprietaria dei locali la cui gestione è oggetto della concessione.

13.20 Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), nella quale:

a. [redacted] dovranno risultare qualificati come assicurati l'aggiudicatario, i suoi dipendenti e collaboratori a qualunque titolo nonché ogni altra persona di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.

b. [redacted] i massimali di garanzia non potranno essere inferiori rispettivamente a:

[redacted] c. 2.500.000,00 complessivamente per sinistro,

[redacted] c. 2.500.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni

[redacted] c. 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali,

a. [redacted] a parziale deroga delle condizioni degli stampati d'uso, dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni minime:

[redacted] Circa la responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza dovrà prevedere:

a) l'estensione del novero dei terzi a:

- Fondazione ECM, Città di Settimo Torinese e ai loro amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

b) l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;

c) l'estensione alla responsabilità civile personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

d) l'estensione alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non dipendenti della cui opera l'Aggiudicatario si avvalga nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

e) l'estensione ai danni a terzi da incendio;

f) l'estensione ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;

h) l'estensione ai danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione del servizio;

i) l'estensione ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;

j) l'estensione ai rischi connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa;

k) l'estensione della garanzia RCT ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

l) l'estensione della garanzia RCT ai danni da inquinamento accidentale.

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) la polizza dovrà prevedere:

l) l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste, cagionati - per morte e lesioni - ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati;

m) la clausola di "buona fede INAIL";

n) l'estensione alle malattie professionali.

13.21 Le polizze dovranno prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti di Fondazione ECM, della Città di Settimo Torinese e dei loro dipendenti e amministratori.

13.22 L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Fondazione ECM e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione deve avere validità per tutta la durata della concessione.

13.23 Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

14. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

14.1 I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (trentacinque/00) Le modalità di pagamento sono disponibili sul Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., previa generazione di un avviso di pagamento pagoPA, identificato dallo IUV (Identificativo Univoco Versamento), attraverso il servizio Gestione Contributi Gara (GCG). La "ricevuta pagamento" rilasciata a conclusione del processo di pagamento dovrà essere utilizzata per la presentazione dell'offerta. Si ricorda che dal 16.12.2019 le funzionalità di pagamento del vecchio Servizio Riscossione Contributi disponibili per gli operatori economici sono state dismesse a favore del nuovo servizio GCG, unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente.

15. Modalità di presentazione dell'offerta

15.1 Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un plico sigillato contenente tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (e predisposta con le modalità di seguito indicate), entro **e non oltre le ore 12.00 del 07/03/2022** presso l'ufficio protocollo della FONDAZIONE ESPERIENZE DI CULTURA, sede operativa in Settimo Torinese, Via Giannone 3, tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano.

15.2 Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio di presentazione farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Fondazione ECM, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo). La consegna del plico è a completo ed esclusivo rischio del mittente,

intendendosi Fondazione ECM esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se sostitutivi o aggiuntivi di plichi pervenuti tempestivamente. Pertanto, per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro mezzo o vettore non potrà rilevare la data di spedizione risultante dal timbro postale. I plichi pervenuti tardivamente non verranno aperti, le relative domande non saranno prese in considerazione, e i plichi stessi potranno essere riconsegnati ai mittenti previa richiesta scritta.

15.3 Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e idoneamente sigillato sui lembi di chiusura con nastro adesivo o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, l'integrità e la non manomissione.

15.4 Il plico dovrà, altresì, recare all'esterno le seguenti indicazioni:

- ragione sociale, indirizzo, PEC, codice fiscale e partita IVA dell'operatore economico che richiede di partecipare alla procedura; Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) devono essere riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o costituendi;

- la dicitura **"PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE MUSEO DELLA CHIMICA (Mu-Ch) DELLA CITTÀ DI SETTIMO TORINESE"**- CIG. 90585854D2 - CPV 92521100-0

- il giorno e l'ora dell'espletamento della gara medesima

- l'indicazione "scadenza offerte: .

15.5 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate recanti l'indicazione del mittente, dell'oggetto della concessione e la dicitura rispettivamente:

- "A – Documentazione amministrativa";

- "B – Offerta tecnica";

- "C – Offerta economica".

15.6 Ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice le offerte dovranno essere presentate in formato elettronico, su supporto informatico inserito nella busta chiusa, sigillata e controfirmata.

15.7 La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

15.8 Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

15.9 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

15.10 Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

15.11 Il dichiarante deve allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

15.12 La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

15.13 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

15.14 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

15.15 In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

15.16 Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

15.17 L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

15.18 Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Committente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

15.19 Il mancato riscontro alla richiesta della Committente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. Contenuto della BUSTA A – documentazione amministrativa:

16.1 Nella busta A – documentazione amministrativa devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

possibilmente secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalla mandataria/capofila;
- ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito la domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del dl. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune.

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4-quater del dl. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE di cui all'allegato I alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 – Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE, è da trasmettere esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritto con firma elettronica, compilato secondo le istruzioni del DPCM del 13 novembre 2014, su supporto informatico da inserire all'interno della busta "A – documentazione amministrativa". Il DGUE in formato *xml* è compilabile a mezzo del servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE della Commissione Europea al link <https://ec.europa.eu/tools/espdl> o rinvenibile in allegato al presente Disciplinare.

Nell'ambito del DGUE, il concorrente attesta, secondo le forme del D.P.R. 445/00:

a. di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del Codice;

b. di soddisfare i criteri di selezione dell'art. 83 del Codice.

Il DGUE redatto dall'operatore economico fornisce, inoltre, le seguenti informazioni:

a. dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;

b. attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si rappresenta che:

- il DGUE deve essere compilato in conformità alle linee guida formulate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dd. 18.07.2016 n. 3, alle cui istruzioni operative e chiarimenti si fa espresso rinvio;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi stabili, il DGUE, a pena di esclusione, deve essere predisposto e presentato anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) e quelli relativi all'art. 80, comma 2, del Codice (parte III, lettera D, primo riquadro) riguardano tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di s.r.l. o s.p.a. nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l'attestazione deve essere riferita ad entrambi i soci.);
- le attestazioni di cui alla parte III lettera A del DGUE (motivi legati a condanne penali) riguardano, altresì, i soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, comma 3 del Codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni sono riferite anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- il concorrente deve eventualmente ripetere tante volte quante necessario le dichiarazioni previste dalle sezioni del DGUE quali, ad esempio, quelle previste dai punti: parte II-B; parte III-A e parte III- B.

C) AVVALIMENTO

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento, ha l'obbligo di presentare una dichiarazione nella quale indica specificatamente i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale

oggetto di avvalimento. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, deve, altresì, allegare:

- a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. A tal fine, l'operatore economico ausiliario predispone un proprio DGUE contenente le informazioni pertinenti;
- b. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione ECM a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- d. attestazione che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o quale componente di un operatore economico plurisoggettivo e che, della stessa impresa ausiliaria, non si avvale più di un concorrente;
- e. PASSOE dell'ausiliaria.

D) DICHIARAZIONI A CORREDO, SOSTITUTIVE ED INTEGRATIVE

con la quale il concorrente, preferibilmente sulla base del modello allegato al presente Disciplinare, contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni a corredo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- 1) indica il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura OPPURE il registro delle commissioni provinciali per l'artigianato presso cui è iscritto, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la classificazione, il codice ATECO;
- 2) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, a partita IVA, l'Agenzia delle Entrate competente per territorio, l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- 3) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del/i titolare/i o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/ tecnico/i, del socio unico persona fisica oppure del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

4) indica eventuali soggetti cessati da una delle cariche previste dall'art. 80, comma 3 del Codice nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando OPPURE dichiara che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'intervallo temporale di interesse;

5) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b- bis) del Codice;

6) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f- bis) e f- ter) del Codice;

7) indica le generalità dei familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all'art. 85, commi 1, 2, 2 - bis, 2 - ter e 2 - quater del d.lgs. 159/2011;

8) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

E) PASSOE

di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

F) GARANZIE

documento attestante la **garanzia provvisoria**, conforme a quanto previsto dall'articolo 13, con allegata dichiarazione concernente l'impegno, a pena di esclusione, a rilasciare la **garanzia definitiva**, salvo che si tratti di microimprese, piccole e medie imprese od i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice.

G) CONTRIBUTO ANAC

ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC.

H) SOPRALLUOGO:

Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (da rendere preferibilmente per mezzo del modello allegato al presente Disciplinare), controfirmato dalla Committente a seguito del sopralluogo obbligatorio, attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, la presa conoscenza delle condizioni dei locali, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature, la verifica delle capacità e delle disponibilità dei medesimi, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato realizzabile la gestione del servizio, come da offerta tecnica formulata, nonché sostenibile l'offerta economica.

16.2 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori del legale rappresentate e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

16.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La documentazione presentata in altra lingua, non corredata della traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta e determina l'esclusione del concorrente dalla gara;

17. (Segue) Norme per i concorrenti con identità plurisoggettiva

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva devono altresì allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o Scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti.

c) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori consorziati.

d) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa congiuntamente da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti a consorziati.

e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante il

Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese a rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma),
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10.2.2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

g) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD; con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Qualora le informazioni rese dall'operatore economico — singolo o raggruppato - dovessero risultare non veritiere, la Committente provvederà ad escludere il concorrente dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e conseguenziale atto.

18. Contenuto della busta B – offerta tecnica

18.1 La busta B – offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica, di non oltre 25 Pagine di massimo 30 righe, redatte con il carattere 12, completa e dettagliata, in originale, relativa ai servizi offerti.

18.2 Essa in particolare dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa, che illustri il progetto presentato dall'offerente, con particolare riferimento alla gestione e all'utilizzo degli spazi nei percorsi di visita delle scuole e del pubblico.

18.3 L'offerta tecnica dovrà contenere una relazione sintetica delle attività svolte dal gestore in analoghi spazi museali interattivi per famiglie.

18.4 L'offerta tecnica dovrà contenere da parte del gestore un'ipotesi dettagliata del programma didattico laboratoriale che si intende realizzare all'interno del C-Lab, il laboratorio presente al piano terra del Mu-Ch.

18.5 A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà essere priva di qualunque riferimento agli aspetti inerenti all'offerta economica.

18.6 È ammessa la produzione di allegati esplicativi.

18.7 L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

18.8 Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

19. Contenuto della busta C- offerta economica

19.1 Nella busta "C – offerta economica" il concorrente dovrà inserire a pena di esclusione l'offerta economica e un piano economico finanziario

19.2 L'offerta economica dovrà indicare il ribasso rispetto al prezzo base di un laboratorio didattico sul linguaggio STEM all'interno del C-Lab, fissato dal committente in 10 euro; nel corso dell'esecuzione del contratto le altre tariffe potranno essere liberamente determinate dal concessionario e in ogni caso l'importo massimo per la visita al museo non potrà superare i 12 euro.

19.3 Il concorrente dovrà allegare un piano economico-finanziario, che dovrà contenere l'indicazione dettagliata dei ricavi (con il dettaglio dei costi di ingresso alla struttura) e dei costi con i relativi importi economici corrispondenti. Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con l'offerta tecnica formulata e dimostrare la sostenibilità dell'operazione economica. Nel caso in cui tale sostenibilità non sia dimostrata, anche all'esito di eventuali chiarimenti richiesti all'Operatore economico, l'intera offerta sarà esclusa dalla gara.

19.4 Il valore del ribasso offerto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e la relativa indicazione dovrà essere sottoscritta dal concorrente; in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli in lettere prevarranno questi ultimi.

Criteri pesi punteggi e formule

19.5 L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei punteggi e dei parametri sotto indicati:

A - OFFERTA ECONOMICA Ribasso sul prezzo base di un laboratorio didattico del C-Lab	Punti 10
B - OFFERTA TECNICA	Punti 90 di cui
B.1. Modello organizzativo e gestione degli spazi.	30
B.2. Esperienza nella gestione museale	30
B.3. Programma didattico laboratoriale	30

TOTALE	100
---------------	------------

Criteri valutazione offerta tecnica:

	<i>CRITERI</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
B1	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DEGLI SPAZI. Verrà valutata la proposta tecnico-organizzativa, che illustri il progetto presentato dall'offerente, con particolare riferimento alla gestione e all'utilizzo degli spazi nei percorsi di visita delle scuole e del pubblico. In particolar modo verranno valutati i flussi e l'articolazione dell'offerta in modo da accogliere il pubblico nei vari spazi del Mu-Ch (C-Lab, Planetario, Bar della Chimica e sala Exhibit) nel modo più efficiente.</p>	30
B2	<p>ESPERIENZA NELLA GESTIONE MUSEALE</p>	30 di cui:
B2.1	Verrà valutata l'esperienza dell'offerente nella gestione di analoghi spazi museali interattivi per famiglie, in modo particolare nella fascia 5-12 anni.	15
B2.2	Verranno valutate esperienze generali nel campo della divulgazione scientifica attraverso come la partecipazione a Festival, Rassegne, ecc	15
B3	<p>PROGRAMMA DIDATTICO LABORATORIALE</p> <p>Sarà valutato il programma didattico laboratoriale che il gestore intende offrire alle scuole</p>	30

	<p>prevalentemente nella fascia di età 6-12 anni con particolare attenzione ai plessi della città. Numero di laboratori previsti, attività svolte, metodologia di svolgimento del laboratorio, personale previsto. Sarà particolarmente valorizzata la sinergia tra le attività del C-Lab e i laboratori didattici LEGO EDUCATION presenti in Biblioteca Archimede</p>	

1.1 Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

1.2 A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo. Per ciascuno degli elementi qualitativi ciascun commissario attribuirà un punteggio secondo il prospetto sotto indicato. Indi si farà la media dei vari giudizi dei commissari e si procederà ad attribuire il punteggio applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida ANAC n. 2/2016, con una sola riparametrazione.

1.3 Gli elementi qualitativi dell'offerta saranno valutati attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$$A_i = S_n[W_j \times V(a_j)]$$

Dove

A_i = punteggio rinveniente dalla sommatoria delle valutazioni degli elementi di natura qualitativa dell'iesimo concorrente.

S_n = sommatoria

W_j = peso o punteggio attribuito al requisito (j);

$V(a_j)$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (j), variabile tra 0 e 1.

I coefficienti $V(a_j)$, relativi agli elementi qualitativi, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti dai singoli commissari.

20. (Segue) Valutazione dell'Offerta economica

20.1 L'offerta economica sarà valutata mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti su 100.

20.2 Il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta con il minor prezzo, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente formula (la formula sarà applicata tenendo conto del prezzo con la percentuale del ribasso):

➤

$$P = PM \times Om / O$$

Dove:

P = Punteggio da determinare

PM = Punteggio massimo attribuibile

Om = Offerta migliore

O = Offerta presa in considerazione

➤

20.3 Nel caso di attribuzione con punteggio a più cifre decimali, derivante dall'applicazione della formula di cui sopra, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque. Qualora vi fosse discordanza tra gli importi in cifre e quelli in lettere, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. Non verranno prese in esame offerte economiche pari o superiori alla base d'asta.

21. Svolgimento delle operazioni di gara

21.1 La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10/03/2022 alle ore 9.30 presso la sede operativa della Fondazione sita in Settimo T.se (TO), Via Giannone, n. 3 piano 3°.

21.2 Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi (o formalmente delegate) potranno effettuare dichiarazioni a verbale.

21.3 La prima seduta potrà essere anticipata o rinviata ad altra ora o giorno anche in relazione alla disponibilità dichiarata dalla Commissione.

21.4 Tutte le sedute di gara potranno essere rinviate, sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno. L'eventuale nuova data della prima seduta di gara verrà resa nota mediante comunicazione sul profilo internet della Committente. Le eventuali ulteriori sedute pubbliche di gara avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e alle ore che verranno rese note con le medesime modalità di cui sopra.

21.5 Il RUP/seggio di gara procederà anzitutto, in seduta pubblica, alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità.

21.6 Successivamente, sempre in seduta pubblica, il RUP/Seggio di gara procederà all'apertura dei plichi e alla verifica della presenza all'interno della busta "A – Documentazione Amministrativa", della busta "B – Offerta Tecnica" e della busta "C – Offerta Economica".

21.7 Si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "A- Documentazione Amministrativa" e alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.

21.8 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/ Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione.

21.9 Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice la Committente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21.10 In seduta pubblica, la Commissione procederà all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica" e alla presa d'atto del relativo contenuto per verificare l'effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati.

21.11 In seduta riservata la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base di quanto previsto al punto 21 del presente Disciplinare di gara.

21.12 Successivamente, in seduta pubblica, procederà alla:

- lettura dei punteggi assegnati alla offerta tecnica di ciascuno dei concorrenti non esclusi;
- apertura, previa verifica della loro integrità e sigillatura, della "busta C – Offerta Economica" dei concorrenti ammessi; per ogni offerta economica, la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza del relativo contenuto alle prescrizioni di cui alla documentazione di gara, disponendo sulla relativa esclusione o ammissione al prosieguo delle operazioni di gara; la Commissione darà lettura delle singole offerte.

21.13 La Commissione procederà poi, sempre in seduta pubblica, ad attribuire il punteggio a ciascuna offerta economica sulla base di quanto previsto al punto 22 del presente Disciplinare; di detto punteggio sarà data lettura.

21.14 Attribuiti i punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi di ciascuna offerta, la Commissione determinerà, per ogni offerta, un dato numerico finale atto alla formazione della graduatoria e all'individuazione dell'offerta migliore.

- 21.15** La Commissione formulerà la graduatoria sulla base del punteggio conseguito da ciascuna offerta.
- 21.16** La Procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua. Fondazione ECM si riserva la facoltà prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che ciò comporti indennizzi e/o rimborsi di sorta.
- 21.17** In caso di parità di punteggio tra più offerenti, sarà preferita l'offerta che abbia riportato il miglior punteggio di merito tecnico. In caso di ulteriore parità i concorrenti saranno invitati a presentare in busta chiusa un miglioramento dell'offerta economica e la Procedura sarà aggiudicata al miglior offerente.
- 21.18** Nel caso in cui non vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, la Commissione redigerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerta migliore.
- 21.19** Nel caso in cui vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice la Commissione darà comunicazione al Responsabile del Procedimento affinché dia corso agli adempimenti di cui all'art. 97 del Codice.
- 21.20** Avvenuta la verifica ai sensi dell'art. 97 del Codice sarà dichiarata, in seduta pubblica, l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue e, a tal punto, la Commissione redigerà la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. Trovano applicazione i disposti dell'art. 97 del Codice.
- 21.21** La Committente, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione.
- 21.22** L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
- 21.23** In caso di esito negativo delle verifiche, la Committente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Committente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
- 21.24** Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'aggiudicazione verrà pronunciata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

22. Commissione giudicatrice

22.1 La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 2, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

22.2 In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Committente.

22.3 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

22.4 La Committente pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

23. Stipulazione del contratto

23.1 Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

23.2 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

23.3 Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire le garanzie definitive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del Codice (si rinvia allo schema di contratto).

23.4 Le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara saranno rimborsate alla Fondazione ECM dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e costituiscono condizione imprescindibile per la stipulazione del contratto.

23.5 Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato nel termine di novanta giorni decorrente dalla data in cui l'aggiudicazione sarà divenuta efficace. In ogni caso il contratto non potrà essere stipulato prima della scadenza del termine dilatorio di cui ai commi 9 e ss. dell'art. 32 del Codice.

23.6 Il Concessionario, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipulazione del contratto, pena la risoluzione del medesimo per inadempimento e l'acquisizione della garanzia definitiva, dovrà dotarsi di un idoneo modello di organizzazione per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001, nonché nominare il relativo organismo di vigilanza.

23.7 Saranno poste a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.

24. Ulteriori disposizioni

24.1 Gli Operatori economici, per il solo fatto di partecipare alla procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente Disciplinare.

24.2 Il presente Disciplinare non costituisce offerta al pubblico, né sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del d.lgs. 24.02.1998, n. 58.

24.3 Eventuali informazioni/comunicazioni riguardanti la presente procedura verranno fornite mediante inserimento delle stesse sul sito internet di Fondazione ECM.

24.4 I dati personali forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. I concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e seguenti del decreto predetto (sul punto v. l'*Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio*, allegata al presente Disciplinare).


24.5 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Stefano Maggio, Direttore della Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana.

24.6 Il presente Disciplinare e l'intera Procedura sono sottoposti alla legge italiana. Ogni controversia ad essi attinente sarà devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

24.7 Il ricorso avverso il bando e gli atti di gara ad esso connessi dovrà essere notificato entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara, ove autonomamente lesivo, oppure dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice e, in ogni altro caso, dalla piena conoscenza dell'atto da impugnare.

Per la Fondazione ECM

Il RUP

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a vertical line, positioned over a horizontal line.

ALLEGATI

- A. fac-simile di domanda di partecipazione con dichiarazioni a corredo sostitutive ed integrative;
- B. schema di contratto di concessione;
- C. fac-simile ministeriale di documento di gara unico Europeo (DGUE);
- D. fac-simile di offerta economica;
- E. analisi della matrice dei rischi;
- F. attestazione avvenuto sopralluogo;
- G. Progetto definitivo dell'allestimento relativo al Mu-CH.
- H. planimetrie dei locali d'esecuzione del servizio;
- I. tabella importo presunto delle utenze;
- J. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.